

per una percentuale superiore al 50 % del livello-obiettivo, nel rispetto dei criteri del presente regolamento. Pertanto, i contributi annuali raccolti ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 possono superare il 12,5 % del livello-obiettivo. Se dopo il periodo iniziale i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo, il Comitato dovrebbe assicurare che fino al raggiungimento del livello-obiettivo vengano raccolti i regolari contributi ex ante. Se, dopo il primo raggiungimento del livello-obiettivo, i mezzi finanziari disponibili sono stati successivamente ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, il Comitato dovrebbe assicurare che i contributi siano fissati ad un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni. Pertanto, per raggiungere il livello-obiettivo entro sei anni, i contributi annuali di cui all'articolo 69, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (UE) n. 806/2014 possono superare il 12,5 % del livello-obiettivo.

- (7) Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014, la fase del ciclo economico e l'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolare i contributi ex ante.
- (8) Le modifiche risultanti in una riduzione dei contributi ex ante dovrebbero essere calcolate tenendo conto del fatto che potrebbero in seguito portare ad un aumento per assicurare il raggiungimento del livello-obiettivo entro i termini previsti.
- (9) Le modifiche del livello di contributi ex ante o le proroghe del periodo iniziale dovrebbero essere applicate in ugual misura a tutti gli enti degli Stati membri partecipanti in modo da non determinare una riallocazione dei contributi tra gli enti.
- (10) Ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, il Comitato dovrebbe integralmente o parzialmente differire il pagamento dei contributi straordinari ex post da parte dell'ente se ciò è necessario a proteggere la sua posizione finanziaria. Nel determinare se il differimento è necessario a proteggere la posizione finanziaria dell'ente, il Comitato dovrebbe valutare l'impatto che il pagamento dei contributi straordinari ex post avrebbe sulla posizione di solvibilità e di liquidità dell'ente.
- (11) Il differimento del pagamento dei contributi straordinari ex post dovrebbe essere autorizzato dal Comitato su richiesta dell'ente, al fine di agevolare la valutazione, ad opera del Comitato, del soddisfacimento da parte dell'ente delle condizioni per il differimento, di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. L'ente interessato dovrebbe fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dal Comitato per effettuare tale valutazione. Il Comitato dovrebbe tener conto di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti per evitare duplicazioni di obblighi di notifica.
- (12) Nel valutare l'impatto del pagamento dei contributi straordinari ex post sulla solvibilità o sulla liquidità dell'ente, il Comitato dovrebbe analizzare l'impatto del pagamento sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente. L'analisi dovrebbe ipotizzare una perdita nel bilancio dell'ente per un importo pari all'importo da pagare al momento in cui è dovuto e fare proiezioni sui coefficienti di capitale dell'ente a seguito di detta perdita per un periodo di tempo adeguato. Inoltre, dovrebbe ipotizzare un deflusso di fondi pari all'importo da pagare nel momento in cui è dovuto e valutare il rischio di liquidità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- 1) i criteri in base ai quali scaglionare nel tempo i contributi al Fondo, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014;
- 2) i criteri per determinare il numero di anni per i quali il periodo iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 può essere prorogato, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3, dello stesso regolamento;

